R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0024329|27/10/2026

Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

"Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"

I Consiglieri Regionali

F.to Filippo Pietropaolo

F.to Luciana De Francesco

Proposta di legge recante: "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a regolamentare il turismo equestre e valorizzare le attività con gli equidi prevedendo la realizzazione di ippovie e, attraverso il collegamento dei singoli percorsi, realizzare la Grande Ippovia della Calabria.

Negli ultimi decenni i cambiamenti in atto nel settore turistico hanno determinato nuovi modelli di vacanza e hanno favorito l'adozione di modalità competitive innovative fra le località turistiche. In particolare, è cresciuta la competizione fra mete e destinazioni nuove e si sono aperti spazi di mercato per le "mete secondarie", luoghi meno noti e non ancora interessati dai principali flussi turistici internazionali ma, anche per tale motivo, particolarmente attraenti per alcuni segmenti turistici, alla continua ricerca dell'autenticità.

Oggi il visitatore vuole conoscere la vita reale delle persone che abitano nelle mete turistiche e ricerca l'autenticità. La Calabria è una regione che attrae principalmente flussi di turismo balneare italiano nei mesi estivi e mostra, di conseguenza, un'elevatissima stagionalità della domanda, causa di un parziale deterioramento delle risorse naturali e di modesti tassi di redditività degli investimenti nel settore. Tutto ciò comporta la necessità di diversificare e di differenziare l'offerta e di ridistribuire i flussi turistici nel tempo e nello spazio.

La perifericità della regione rende indispensabile l'incremento dell'attuale capacità di attrazione delle risorse turistiche. Tale obiettivo si potrebbe conseguire puntando su elementi tipici dello stile di vita e delle tradizioni locali, facendone risaltare l'autenticità ed accrescendo, in tal modo, l'unicità e, di conseguenza, l'attrattiva dell'offerta turistica calabrese.

Un'elevatissima percentuale del territorio è destinata ad aree protette. La ricchezza di risorse naturali rappresenta un punto di forza potenziale, ad oggi non adeguatamente valorizzato.

La prevalenza delle presenze relative al segmento del turismo balneare estivo è la determinante fondamentale dell'elevatissima stagionalità della domanda, che ha evidenti effetti negativi, che innescano un vero e proprio circolo vizioso. Riduce infatti, l'interesse ad investire nel settore ed impoverisce l'offerta di servizi nei periodi di bassa stagione aggravando ulteriormente il fenomeno stesso, che comporta bassissimi valori degli indici di utilizzazione lorda e netta delle strutture ricettive, ridotti tassi di ritorno sugli investimenti, difficoltà nel reperimento di personale qualificato e numerosi altri problemi. Anche la scarsa presenza di turisti stranieri nella regione, seppur in aumento in questi ultimi anni, accentua il fenomeno della stagionalità, poiché gli italiani concentrano ancora notevolmente ed in misura maggiore rispetto ad altri turisti i loro periodi di soggiorno nei mesi estivi.

Sembrerebbe, quindi, necessaria l'adozione di politiche di posizionamento dell'offerta volte a soddisfare l'evoluzione in atto nella domanda, che da modelli di vacanze tradizionali si sposta verso soggiorni più attivi, con molteplici interessi e verso forme diversificate e più complesse di fruizione turistica, oltre che verso una crescente attenzione al rispetto delle risorse naturali.

Da qui nasce l'idea di realizzare un'ippovia che colleghi i territori interessati dal progetto "Grande ippovia della Calabria", che ha quale fine quello di promuovere e sviluppare un sistema turistico sostenibile e non convenzionale che punti alla scoperta e fruizione di un territorio paesaggisticamente e naturalisticamente ragguardevole.

L'ippovia o itinerario percorribile a cavallo è un percorso quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi; consente la pratica dell'equiturismo o meglio turismo a cavallo, ma può essere utilizzata anche per la percorrenza a piedi (trekking) o in mountain bike (cicloturismo).

Il progetto ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità grazie anche all'avvio di iniziative volte alla riscoperta delle identità locali e storiche dei centri interessati.

Il filo conduttore dell'iniziativa legislativa è quello di sfruttare la vocazione turistico-naturalistica del territorio, proponendo un'offerta integrata tra le varie tipologie di escursionismo (trekking a cavallo, a piedi e in mountain-bike), promuovendo i week-end e gli short-break in modo da valorizzare l'ippovia durante tutto l'arco dell'anno.

Per la realizzazione delle finalità della presente proposta di legge la Regione Calabria potrà avvalersi di esperti del settore equestre e di tutte le associazioni che si occupano di turismo ecosostenibile, offrendo la possibilità di istituire e promuovere dei corsi di formazione per il profilo di tecnici equestri.

Parlare di "turismo lento", quindi, equivale a parlare di un turismo compatibile con il territorio e accessibile a tutti, senza ostacoli di carattere economico, strutturale, sociale, culturale. Una nuova visione del sistema di offerta turistica e culturale per migliorare qualitativamente l'attuale modo di visitare e comprendere i patrimoni locali.

L'articolato, nel suo complesso, è composto da 12 articoli.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge prevede un finanziamento di **200.000,00 euro** per l'anno 2027 (di cui euro 130.000,00 per spese in conto capitale ed euro 70.000,00 per spese correnti), destinato allo sviluppo del turismo equestre e alla valorizzazione delle attività con gli equidi. Tale stanziamento sarà coperto mediante la **riduzione per pari importo** delle risorse allocate nella **Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi"** del bilancio regionale di previsione 2026-2028, annualità 2027, garantendo così la **sostenibilità finanziaria** dell'intervento.

1. Analisi della spesa prevista

Il finanziamento di 200.000,00 euro è destinato alle seguenti attività:

1. **Realizzazione e manutenzione delle ippovie (€ 130.000,00)**:
 - Recupero e segnalazione dei percorsi.
 - Creazione della "Grande Ippovia della Calabria".
 - Installazione di segnaletica uniforme e sicurezza dei percorsi.
 - Creazione di piattaforme digitali e mappe interattive.

2. **Promozione e sviluppo del turismo equestre (€ 10.000,00):**
 - Campagne di comunicazione e marketing.
 - Organizzazione di eventi promozionali.

3. **Supporto alla gestione delle ippovie e ai centri ippici (€ 40.000,00):**
 - Incentivi per messa in sicurezza e segnaletica.
 - Rimborso spese per attività afferenti alla figura del coordinatore.

4. **Attività con gli equidi e terapie assistite (€ 20.000,00):**
 - Formazione e aggiornamento professionale.
 - Incentivi per progetti pilota relativi alla riabilitazione nel settore equestre.

2. Neutralità finanziaria e sostenibilità della spesa

La spesa prevista è compatibile con il bilancio regionale, in quanto:

- **È coperta da risorse già allocate nel bilancio 2026-2028, annualità 2027**, senza necessità di nuovi stanziamenti.
- **Non determina incrementi di spesa permanente**, poiché la copertura per gli anni successivi sarà valutata in base alle disponibilità finanziarie della Regione.
- **Non prevede oneri per il personale regionale**, né la creazione di nuove strutture amministrative.
- **Coinvolge soggetti terzi (associazioni, enti locali, consorzi, centri ippici) nella gestione e manutenzione delle ippovie**, riducendo il fabbisogno di risorse pubbliche.

3. Raffronto con la legislazione vigente

La normativa regionale attuale non prevede uno stanziamento specifico per il turismo equestre. Tuttavia, la spesa proposta è in linea con gli investimenti già effettuati in settori affini, come:

- **Turismo lento e sostenibile** (finanziamenti per ciclovie e percorsi escursionistici).
- **Valorizzazione delle aree rurali e dei borghi storici** (Programma di Sviluppo Rurale).
- **Sostegno alle attività sportive e outdoor** (fondi destinati a impianti sportivi e attività ricreative).

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.".

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale che prevede le finalità della proposta di legge.	//	//	//
2	Norma di carattere ordinamentale che prevede le definizioni dei	//	//	//

	termini utilizzati nella proposta di legge.			
3	Norma di carattere ordinamentale che prevede il coordinamento tecnico nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo equestre.	//	//	//
4	Norma che prevede la realizzazione delle Ippovie della Calabria e della Grande Ippovia della Calabria.	//	//	€ 130.000,00
5	Norma che disciplina la gestione delle ippovie della Calabria.	//	//	€ 20.000,00
6	Norma che prevede la realizzazione dei punti di sosta e di ristoro.	//	//	//
7	Norma che disciplina la presenza dei centri ippici e delle reti d'impresa.	//	//	€ 20.000,00
8	Norma che prevede la promozione del turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.	//	//	€10.000,00
9	Norma che prevede la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del turismo equestre.	//	//	€ 10.000,00
10	Norma che valorizza l'attività assistita con gli equidi.	//	//	€ 10.000,00
11	Norma che prevede la realizzazione di un regolamento di attuazione per la legge *de qua*	//	//	//
12	Norma finanziaria	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella l.

Programma/ Capitolo	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Totale**
Missione 07 - Turismo / Programma 01	0	200.000,00	0	200.000,00
Missione 20 - Fondi e Accantonamenti / Programma 03 – Titolo I	0	-70.000,00	0	-70.000,00

Missione 20 - Fondi e Accantonamenti / Programma 03 – Titolo II	0	-130.000,00	0	-130.000,00
Totale		//	//	//

La quantificazione della spesa prevista dalla presente proposta di legge è basata su criteri parametrici e su esperienze di finanziamenti regionali già destinati a settori affini, quali il turismo lento, la valorizzazione del territorio rurale e le infrastrutture per la mobilità dolce. La somma complessiva di **200.000,00 euro per l'anno 2027,** di cui euro 130.000,00 per spese in conto capitale ed euro 70.000,00 per spese correnti, è stata determinata tenendo conto dei seguenti parametri:

1. **Ippovie e infrastrutture (€ 130.000,00)**

❖ **Criterio di quantificazione**:

- Analisi dei costi medi per la riqualificazione di percorsi esistenti (dati derivati da interventi regionali su sentieri escursionistici e ciclovie) e della Grande Ippovia della Calabria.
- Considerazione di un costo medio di 2.000 - 2.500 euro/km per il recupero di percorsi, sulla base di progetti simili realizzati in altre regioni italiane.
- Stima di un intervento su circa 15-20 km di sentieri e ippovie periferiche e intervento su circa 30-32 km della Grade Ippovia della Calabria nel primo anno.
- Costi medi per campagne di marketing territoriale, sviluppo di siti web, piattaforme digitali e mappe interattive dedicati al turismo equestre (basati su esperienze di promozione turistica regionale).

2. **Promozione e comunicazione (€ 10.000,00)**

❖ **Criterio di quantificazione:**

- Stima dei costi per l'organizzazione di eventi e fiere settoriali **(circa 2.000-4.000 euro per evento).**
- Sviluppo di materiale informativo (brochure, video promozionali).

3. **Sostegno ai centri ippici e gestione delle ippovie (€ 40.000,00)**

❖ **Criterio di quantificazione:**

- Analisi degli incentivi già previsti per altre reti turistiche e outdoor, con particolare riferimento ai finanziamenti per la manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici e delle strutture ricettive, installazione della segnaletica.

- Stima di un contributo medio di **2.000-3.000 euro per ogni centro ippico** coinvolto in progetti di rete o gestione delle ippovie.

- Considerazione di un numero iniziale di **5-10 centri ippici o consorzi beneficiari nel primo anno.**

- Stima di un rimborso medio annuo di 20.000,00 euro per le spese sostenute relative alle funzioni attribuite al coordinatore.

4. Attività con equidi e terapie assistite (€ 20.000,00)

❖ **Criterio di quantificazione**:

- Stima dei costi medi per il supporto a progetti di terapia assistita con gli equidi, basati su finanziamenti già concessi per attività simili nel settore della disabilità e dell'inclusione sociale.

- Costi per la formazione degli operatori del settore equestre **(2.500-5.000 euro per corso di formazione).**

- Incentivi per progetti pilota in centri ippici che operano nel settore della riabilitazione equestre.

5. Coerenza con precedenti finanziamenti regionali

La spesa è stata quantificata sulla base di interventi analoghi già finanziati dalla Regione Calabria in ambito di:

- Turismo sostenibile (ciclovie, sentieri escursionistici, borghi storici) → Stanziamenti medi: 50.000-150.000 euro per progetti di valorizzazione territoriale.

- Sostegno alle imprese turistiche e agricole → Finanziamenti medi di 5.000-20.000 euro per impresa beneficiaria.

- Interventi per l'inclusione sociale con animali (terapie assistite, attività educative) → Contributi variabili tra 10.000 e 30.000 euro per progetto.

6. Stima dell'impatto finanziario pluriennale

❖ La spesa per l'anno 2027 (**200.000,00 euro**) è stata calibrata come intervento iniziale per avviare le azioni di base previste dalla legge.

- ❖ Per le annualità successive, la copertura sarà adeguata in base ai risultati ottenuti e alla disponibilità di risorse nel bilancio regionale.

Conclusione

I criteri di quantificazione adottati si basano su:

1. Dati storici relativi a progetti regionali affini.
2. Costo unitario delle singole attività e infrastrutture.
3. Numero di beneficiari e operatori coinvolti.
4. Confronto con finanziamenti simili in altre regioni italiane.

L'importo di **200.000,00 euro per il 2027** è quindi congruo con le esigenze operative della legge e pienamente sostenibile nell'ambito della programmazione finanziaria regionale ed è sostenibile, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale. Il finanziamento previsto di **200.000,00 euro per il 2027** è coperto dalla riallocazione di fondi esistenti, assicurando la realizzazione di interventi strategici per il turismo equestre, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico delle aree interne della Calabria.

Proposta di legge recante: "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale vigente, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione del reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

Art. 2

(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;

b) turismo equestre: l'insieme delle attività turistiche, escursionistiche, ricreative e sportive non agonistiche svolte mediante l'impiego di equidi e connesse alla conoscenza e alla fruizione del territorio;

c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro impiego turistico, ludico, addestrativo e sportivo;

d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali e fiumi e relative aree golenali;

e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori dei centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;

f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale e altre organizzazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale o locale, operanti nel territorio regionale;

g) soggetto gestore: il soggetto pubblico o privato, individuato ai sensi dell'articolo 5, responsabile della gestione di una o più ippovie, della manutenzione dei relativi tracciati e dello svolgimento delle attività di promozione, informazione e valorizzazione, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal relativo atto di affidamento;

h) rete regionale delle ippovie: l'insieme coordinato delle ippovie riconosciute, comprensivo dei relativi tracciati di collegamento, dei punti di sosta e ristoro, dei centri ippici aderenti e degli altri servizi funzionali alla fruizione del turismo equestre;

i) Grande Ippovia della Calabria: il sistema integrato di collegamento tra le ippovie riconosciute nel territorio regionale, finalizzato ad assicurare la continuità dei percorsi, la fruizione coordinata del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche della Calabria;

j) operatore del turismo equestre: il soggetto che, in possesso delle qualifiche, abilitazioni o competenze previste dalla normativa vigente in relazione all'attività esercitata, svolge professionalmente attività di accompagnamento, assistenza, organizzazione o supporto nell'ambito del turismo equestre;

Art. 3

(Coordinamento tecnico nella realizzazione di iniziative in materia di turismo equestre)

1. La Regione Calabria, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree protette assicurano il coordinamento delle attività di rispettiva competenza relative all'individuazione delle ippovie, alla realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali e alla promozione del turismo equestre. La Regione si avvale, per gli aspetti specialistici, del supporto del coordinatore di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 4

(Ippovie della Calabria)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, promuove la realizzazione delle ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria di sentieri, carreggiate, strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, nonché mediante il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali protette e nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche o di itinerari enogastronomici e garantisce punti di accesso ai soccorsi motorizzati, preferibilmente su strade pubbliche, adeguatamente indicati in mappa e mediante coordinate GPS, almeno ogni 10 chilometri, ove tecnicamente e ambientalmente possibile, secondo le distanze e le modalità definite dal regolamento, sulla base della morfologia dei luoghi.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 11, disciplina i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle ippovie e per il loro inserimento nella rete regionale.
3. Al fine di consentire una rete integrata di ippovie, denominata "*Grande Ippovia della Calabria*", la Giunta regionale, previa consultazione del coordinatore e nei limiti delle risorse disponibili, disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, non asfaltati, destinati alla fruizione da parte di cavalieri, pedoni, velocipedi anche mediante l'adeguamento o integrazione delle piste ciclopedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi, al fine di istituire un sistema unico di collegamento rurale tra i vari territori interessati.
4. La "*Grande Ippovia della Calabria*" costituisce un sistema integrato di collegamento tra le ippovie regionali, finalizzato alla valorizzazione del turismo equestre mediante il coinvolgimento dei centri ippici e degli operatori del settore equestre, nonché alla promozione e gestione dei percorsi che attraversano i parchi nazionali e regionali presenti nel territorio calabrese.
5. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

(Gestione delle ippovie della Calabria)

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) dai consorzi di gestione delle ippovie costituiti, su base volontaria, dai soggetti di cui alla lettera a), dalle associazioni di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 2 e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dove insiste l'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti;

b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei contributi di cui alla presente legge è riconosciuta priorità ai soggetti interessati alla realizzazione delle ippovie.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un coordinatore con comprovate esperienze e competenze tecniche del settore equestre, che ha il compito di:

a) analizzare la fattibilità dei progetti riguardanti le ippovie minori ed i collegamenti fra i punti di interesse e l'ippovia principale;

b) esprimere parere tecnico di agibilità delle ippovie;

c) monitorare l'andamento dei lavori di realizzazione delle ippovie;

d) fornire supporto tecnico per le attività equestri svolte lungo i percorsi realizzati.

6. Al coordinatore è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse all'incarico, nel limite massimo annuo di euro 20.000,00.

Art. 6

(Punti di sosta e ristoro)

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché siano accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati alla sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e in materia di benessere animale.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso, mediante procedure pubbliche e trasparenti, ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Nella propria attività di programmazione di sostegno alle iniziative turistiche, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, riconosce particolare priorità a quelle iniziative progettuali che mirino al recupero ed alla riqualificazione di immobili presenti lungo il tracciato dell'ippovia e che sono riconosciuti di pregio storico e paesaggistico, individuabili nel contesto culturale della tradizione agrosilvopastorale, in base al parere delle amministrazioni competenti in materia di

tutela culturale e ambientale. Tali attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

(Centri ippici)

1. Ai fini della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli statuti delle associazioni associate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed alla Federazione italiana sport equestri, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e igienico-sanitaria vigente.
2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e non comporta mutamento della destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Al fine di favorire la gestione coordinata e la valorizzazione della "*Grande Ippovia della Calabria*", i centri ippici e gli operatori del settore equestre possono aderire, su base volontaria, alla relativa rete, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11. Ai soggetti aderenti possono essere concessi contributi per la realizzazione di interventi di cartellonistica della rete dei tracciati di collegamento e per la messa in sicurezza dei percorsi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.
5. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendono possibili l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

6. La Giunta regionale, con l'approvazione del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 11, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
c) la presenza di istruttore qualificato in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati a sostare;
e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

Art. 8

(*Promozione del turismo equestre e valorizzazione delle attività con gli equidi*)

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione ed aggiornamento professionale nonché individuando e definendo i percorsi, le tappe ed i punti di sosta sul territorio regionale.
2. La Regione Calabria, per gli aspetti legati alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, previa necessaria intesa, chiede il supporto ai comandi regionali delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale che hanno specifica competenza nel settore ambientale per la realizzazione delle attività connesse alla organizzazione della rete delle ippovie.
3. La Regione Calabria promuove, altresì, il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

4. La Regione, d'intesa con gli enti locali, i gruppi di azione locale, le associazioni, i rappresentanti del settore equestre, le pro loco, nonché i consorzi di gestione, promuove accordi finalizzati alla promozione e sviluppo del settore del turismo equestre e della rete delle ippovie.
5. La Giunta regionale disciplina, altresì, la concessione di contributi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5, per la realizzazione delle ippovie e delle iniziative di promozione e di comunicazione, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie calabresi e di tutti gli stakeholders ad esse connesse. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 9

(*Formazione e aggiornamento professionale*)

1. La Regione Calabria organizza corsi di formazione e aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore del turismo equestre, fatte salve le qualifiche già rilasciate dalle associazioni associate al Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni competenti in materia, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

(*Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, promuove gli interventi assistiti con gli equidi, distinti in terapia assistita con gli animali, educazione assistita con gli animali e attività assistita con gli animali. Tali interventi sono realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11

(*Regolamento di attuazione*)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

a) i limiti di utilizzazione delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per velocipedi

e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale di cui all'articolo 4;

b) i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle ippovie e per il loro inserimento nella rete regionale;
c) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei criteri generali di cui al comma 3 dell'articolo 5;
d) i criteri e le modalità per l'individuazione degli immobili di proprietà regionale e per le relative concessioni in uso;
e) le disposizioni generali per i centri ippici di cui all'articolo 7, comma 6;
f) le direttive per l'organizzazione di corsi di formazione di cui all'articolo 9, comma 1;
g) le modalità attuative, per quanto di competenza regionale, degli interventi di terapia, educazione e di attività assistita con gli equidi, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale vigente e delle linee guida nazionali;
h) i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;
i) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal coordinatore nello svolgimento delle attività connesse all'incarico, entro il limite massimo previsto dalla presente legge.

Art.12

(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme della presente legge che si quantificano nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2027, si provvede, per euro 70.000,00, mediante le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – Titolo I "Spese correnti", e per euro 130.000,00 mediante le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – Titolo II "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 07, Programma 01 (U.07.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026- 2028, annualità 2027.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvederà nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

I Consiglieri regionali

F.to Filippo Pietropaolo

F.to Luciana De Francesco